



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 338-4547608 - 349-2146672

PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-4547608 – 348-5862985

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: delegazionefoggia.puglia@pec.it

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: delegazionefoggia.puglia@pec.it

POSTA ELETTRONICA: cp.foggia@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N°87 del 04/06/2026

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2026/2027.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 Marzo 2026, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. **299** del **10/02/2026** della L.N.D. che si allega al presente Comunicato Ufficiale per l'informativa relativa alle **Fasi Nazionali**), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2026/2027, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2008 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 e 1° Gennaio 2008 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1 2007	1 2008
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1 2007	1 2008
PROMOZIONE	1 2006	1 2007
COPPA ITALIA PROMOZIONE (Fase Reg.)	1 2006	1 2007

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE 236/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 delle NOIF

I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;

dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

a) *dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;*

b) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*

c) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;*
- b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;*
- b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
- b) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- b) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;**
- **dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.**

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- *dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di Lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

l’inclusione in “lista di svincolo” di un/una calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il **15 luglio 2026** (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art.117 delle NOIF

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND:

- *entro il **15 luglio 2026**.*

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- *dal **1° dicembre 2026** al **15 dicembre 2026**.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE 237/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.

1. **Accordi preliminari**

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 *bis*, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

- a) **Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA	FOGGIA (FG) – C.S. "Ex FIGC" Piazza Giannini 1	Dal 8/06/2026 Al 17/07/2026	DE LEO Rossana 3384642999
ASD	FOGGIA FOOTBALL CLUB	C. S. "San Padre Pio" – Via Almirante – FOGGIA (FG)	Dal 15/06/2026 al 10/07/2026	LEPORE Domenico 3478258504




CAMPIONATI ALLIEVI U16 – U17
CAMPIONATI GIOVANISSIMI U14 – U15

FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

In base alle risultanze degli atti ufficiali, accedono alle gare di Finale per l'assegnazione del Titolo di Campione Provinciale le Società come di seguito indicato:



Si riporta, di seguito, stralcio C.U. 51FG del 26/01/2026, "Criteri di accesso alle Fasi Finali Titoli di Campione Provinciale":

“

FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 17

- omissis-

- Le due società vincenti le semifinali disputeranno **la finale** in GARA UNICA sul Campo Neutro **Comunale “Nuovo” – Erba Sintetica di Monte Sant’Angelo**.


Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.

- omissis-

“

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

In base alle risultanze degli atti ufficiali, accedono alle gare di Finale per l'assegnazione del Titolo di Campione Provinciale le Società come di seguito indicato:



Si riporta, di seguito, stralcio C.U. 51FG del 26/01/2026, "Criteri di accesso alle Fasi Finali Titoli di Campione Provinciale":

“

FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 15

- omissis-

- Le due società vincenti le semifinali disputeranno **la finale** in GARA UNICA sul Campo Neutro **Comunale “Nuovo” – Erba Sintetica di Monte Sant’Angelo**.


Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.

- omissis-

“

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

In base alle risultanze degli atti ufficiali, accedono alle gare di Finale per l'assegnazione del Titolo di Campione Provinciale le Società come di seguito indicato:



Si riporta, di seguito, stralcio C.U. 51FG del 26/01/2026, "Criteri di accesso alle Fasi Finali Titoli di Campione Provinciale":

“

FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 14

- omissis-

- Le due società vincenti le semifinali disputeranno **la finale** in GARA UNICA sul Campo Neutro **Comunale “Nuovo” – Erba Sintetica di Monte Sant’Angelo**.

Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.

- omissis-

“

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – FASE FINALE

FINALE TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto Neutro	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TIQUITACA FOOTBALL CLUB	REAL SAN GIOVANNI	A	07/06/2026 16:30	COMUNALE "NUOVO" EA*	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO -ZONA C1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – FASE FINALE

FINALE TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto Neutro	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNITI PER CERIGNOLA	SPORTING TORREMAGGIORE	A	07/06/2026 11:00	COMUNALE "NUOVO" EA*	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO -ZONA C1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 – FASE FINALE

FINALE TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto Neutro	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EAGLES SAN SEVERO	ATLETICO VIESTE	A	06/06/2026 16:30	COMUNALE "NUOVO" EA*	MONTE SANT'ANGELO	STAMBURLANDO -ZONA C1

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALI - RITORNO		
APOCALISSE A.S.D.	- REAL SAN GIOVANNI	1 - 2
TIQUITACA FOOTBALL CLUB	- UNITI PER CERIGNOLA	2 - 0

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALI - RITORNO		
MANFREDONIA CALCIO 1932	- UNITI PER CERIGNOLA	1 - 0
SPORTING TORREMAGGIORE	- GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	1 - 1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 – FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALI - RITORNO		
EAGLES SAN SEVERO	- ATLETICO APRICENA	1 - 1
(1) PRO EVOLUTION CERIGNOLA	- ATLETICO VIESTE	1 - 1

(1) - disputata il 31/05/2026

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia della Lega Nazionale Dilettanti Avv. Francesco Niglio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Michele Roca, nella seduta del 01/06/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – FASE FINALE

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LOSITO GABRIELE (UNITI PER CERIGNOLA)

Perchè proferiva nei confronti del Direttore di Gara frasi gravemente offensive ed irrispettose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRISANI MATTEO (UNITI PER CERIGNOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KONTE TOUNTOU (APOCALISSE A.S.D.)
OLIVIERI FRANCESCO (UNITI PER CERIGNOLA)

MANTUANO FRANCESCO (REAL SAN GIOVANNI)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – FASE FINALE

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MASSELLI MICHELE (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

TRIGIANI MARCO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE PALO GABRIELE (MANFREDONIA CALCIO 1932)
LIEMONTE EMANUELE (SPORTING TORREMAGGIORE)

LECCISOTTI DOMENICO (SPORTING TORREMAGGIORE)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 – FASE FINALE

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARDILLO VINCENZOANTONIO (ATLETICO APRICENA) LA MACCHIA DAMIANO (ATLETICO APRICENA)
DI MAIO GIUSEPPE (EAGLES SAN SEVERO)

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PRO EVOLUTION CERIGNOLA
DIFFIDA

Poiché, al 37° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sostenitori chiaramente riconducibili alla Soc. PRO EVOLUTION CERIGNOLA si accalcavano vicino la recinzione, rivolgendo insulti e minacce all'indirizzo dell'Ufficiale di Gara. I medesimi sostenitori lanciavano sul terreno di gioco tre bottiglie di plastica, una delle quali sfiorava l'Arbitro. Lo stesso, nel percorso verso gli spogliatoi, veniva attinto da sputi alla spalla e al braccio. (artt. 6 - 25 C.G.S. - Materia di responsabilità oggettiva della Società per i fatti posti in essere dai propri sostenitori)

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CIFFO LORENZO (PRO EVOLUTION CERIGNOLA)

ALLENATORI

SQUALIFICA

DI CANDIA MICHELE (PRO EVOLUTION CERIGNOLA)
3 gare

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, a seguito di una decisione arbitrale, protestando vistosamente e rivolgendo al Direttore di Gara un'espressione gravemente ingiuriosa e offensiva.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ORTECA DANIELE ROCCO (PRO EVOLUTION CERIGNOLA)



In seguito alle rinunce di partecipazione pervenute dalle seguenti società:

MANFREDONIA CALCIO 1932 (CAT. ESORDIENTI)

ATLETICO LUCERA (CAT. ESORDIENTI)

Si pubblicano gironi e programma gare **aggiornati**, che **sostituiscono** quanto pubblicato sul C.U. 82FG in data 14/05/2026.

SOCIETÀ ISCRITTE

Categoria: ESORDIENTI MISTI - (11 Squadre)

SANT ONOFRIO CALCIO
VICO

VIRTUS SAMMARCO

JUVENTUS S.MICHELE

ATLETICO FOGGIA

PUNTO FOGGIA

MARCONI ISCHITELLA

SPORTING TORREMAGGIORE

REAL SAN GIOVANNI

ACCADEMIA CALCIO MONTE

ACCADEMIA CALCIO MONTE B

PROGRAMMA GARE

ESORDIENTI MISTI 9v9

SI CONFERMA - GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
SANT ONOFRIO CALCIO	VICO	06/06/2026 09:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
VIRTUS SAMMARCO	JUVENTUS S.MICHELE	06/06/2026 09:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
SANT ONOFRIO CALCIO	VIRTUS SAMMARCO	06/06/2026 10:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
VICO	JUVENTUS S.MICHELE	06/06/2026 10:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
SANT ONOFRIO CALCIO	JUVENTUS S.MICHELE	06/06/2026 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
VICO	VIRTUS SAMMARCO	06/06/2026 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ATLETICO FOGGIA	PUNTO FOGGIA	06/06/2026 11:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
MARCONI ISCHITELLA	SPORTING TORREMAGGIORE	06/06/2026 11:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ATLETICO FOGGIA	MARCONI ISCHITELLA	06/06/2026 12:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
PUNTO FOGGIA	SPORTING TORREMAGGIORE	06/06/2026 12:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ATLETICO FOGGIA	SPORTING TORREMAGGIORE	06/06/2026 12:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
PUNTO FOGGIA	MARCONI ISCHITELLA	06/06/2026 12:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE	ACCADEMIA CALCIO MONTE B	07/06/2026 09:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
RIPOSA:	REAL SAN GIOVANNI		

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE B	REAL SAN GIOVANNI	07/06/2026 09:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
RIPOSA:	ACCADEMIA CALCIO MONTE		

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE	REAL SAN GIOVANNI	07/06/2026 10:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
RIPOSA:	ACCADEMIA CALCIO MONTE B		

PULCINI MISTI 7v7

SI CONFERMA - GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE	SPORTING TORREMAGGIORE	05/06/2026 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
REAL SAN GIOVANNI	VICO	05/06/2026 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE	REAL SAN GIOVANNI	05/06/2026 11:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
SPORTING TORREMAGGIORE	VICO	05/06/2026 11:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE	VICO	05/06/2026 11:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N1
SPORTING TORREMAGGIORE	REAL SAN GIOVANNI	05/06/2026 11:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N2

SI CONFERMA - GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE B	VIRTUS SAMMARCO	05/06/2026 10:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N3
RIPOSA	CITTA DI SAN NICANDRO		

SI CONFERMA - GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
ACCADEMIA CALCIO MONTE B	CITTA DI SAN NICANDRO	05/06/2026 11:00	COMUNALE "NUOVO" EA - N3
RIPOSA	VIRTUS SAMMARCO		

SI CONFERMA - GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	DATA /ORA	IMPIANTO
VIRTUS SAMMARCO	CITTA DI SAN NICANDRO	05/06/2026 11:30	COMUNALE "NUOVO" EA - N3
RIPOSA	ACCADEMIA CALCIO MONTE B		

CAMPIONATO PRIMI CALCI 5vs5

SI CONFERMA - 05/06/2026 – ORE 16:30 – RAGGRUPPAMENTO “A”

MONTE SANT'ANGELO - (SOC. OSPITANTE: ACCADEMIA CALCIO MONTE – FCGC 2026)

Campi “Comunali” Viale Kennedy

ACCADEMIA MANFREDONIA
VIRTUS SAMMARCO
MANFREDONIA CALCIO 1932
SPORTING TORREMAGGIORE
ACCADEMIA CALCIO MONTE

SI CONFERMA - 07/06/2026 – ORE 10:30 – RAGGRUPPAMENTO “B”

MONTE SANT'ANGELO - (SOC. OSPITANTE: ACCADEMIA CALCIO MONTE – FCGC 2026)

Campi “Comunali” Viale Kennedy

VICO
SAN SEVERO CALCIO 1922
VIRTUS SAMMARCO B
SANT ONOFRIO CALCIO

CAMPIONATO PICCOLI AMICI

SI CONFERMA - 06/06/2026 – ORE 10:30 – RAGGRUPPAMENTO “A”

MONTE SANT'ANGELO - (SOC. OSPITANTE: ACCADEMIA CALCIO MONTE – FCGC 2026)

Campi “Comunali” Viale Kennedy

ATLETICO LUCERA
SPORTING TORREMAGGIORE
SANT ONOFRIO CALCIO
ACCADEMIA CALCIO MONTE

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 04/06/2026.

IL SEGRETARIO
Luigi Nazzaro

IL DELEGATO
Lorenzo Taggio